

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 565

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, RUFFILLI, MAZZOLA, BAUSI,
RUFFINO, PINTO, GALLO, ACQUARONE, LIPARI, COCO e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1987

Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche
degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge di revisione della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, riproduce integralmente il testo approvato in sede di prima deliberazione dal Senato il 18 aprile 1985, modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati il 16 ottobre 1986, nuovamente modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato il 25 novembre 1986, ed approvato senza modificazioni in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 1987. L'anticipato scioglimento della IX legislatura aveva interrotto il procedimento speciale di approvazione della riforma in questione, che va

ora sollecitamente rimessa sui binari di partenza essendo rimaste immutate le ragioni politico-istituzionali che la ispirarono e che consentirono il formarsi intorno ad essa di un larghissimo consenso in entrambi i rami del Parlamento.

Le motivazioni che, nel corso del lungo *iter* legislativo, hanno contrassegnato le singole parti della complessa normativa sono sin troppo note per dover essere qui analiticamente riproposte. Sarà pertanto sufficiente richiamarsi, *per relationem*, ai documenti parlamentari della precedente legislatura (atto Camera n. 2859; atti Senato nn. 40, 42, 98, 443, 583, 752, 993-B; atto Camera

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 2859-B; atti Senato nn. 40, 42, 98, 443, 583, 752, 993-D) e ricordare che le innovazioni, allora approvate e qui riprodotte, rappresentano un notevole passo in avanti per restituire i meccanismi repressivi nei confronti del

Presidente della Repubblica e dei Ministri ad una dimensione non soltanto più razionale, ma altresì più rispettosa del principio della divisione dei poteri accolto dal nostro sistema costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria previa deliberazione della Camera alla quale appartengono o, se non sono membri del Parlamento, del Senato della Repubblica.

Nel caso di procedimento riguardante più soggetti indicati dal precedente comma dei quali uno non sia membro del Parlamento, la deliberazione spetta alla Camera cui il parlamentare appartiene. Spetta al Senato della Repubblica se i parlamentari appartengono a Camere diverse.

Non si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 68.

Con legge costituzionale sono stabilite le norme fondamentali del procedimento ed individuati nell'ambito dell'ordine giudiziario gli organi cui spetta il giudizio».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ed i Ministri».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e contro i Ministri».

Art. 3.

1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica

sono adottate dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, eletti rispettivamente da ciascuna delle due Camere ogni volta che si rinnova, e da un presidente designato tra i membri del Parlamento dai Presidenti delle Camere stesse».

Art. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, la pena può essere aumentata fino ad un terzo nel caso in cui l'entità del danno o del pericolo cagionato renda il reato di eccezionale gravità.

Art. 5.

1. Quando ricevono denuncia o rapporto di un fatto concernente uno dei reati ai quali si riferisce l'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati ne investono le Giunte delle rispettive Camere competenti per l'autorizzazione a procedere.

Art. 6.

1. La Giunta per le autorizzazioni a procedere, investita ai sensi dell'articolo 5, può negare entro quaranta giorni l'autorizzazione a procedere con deliberazione motivata e con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti quando riconosca manifestamente infondata la notizia del reato.

Art. 7.

1. Quando gli siano pervenuti gli atti dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio chiede al presidente dello stesso tribunale la costituzione del colle-

gio istruttorio per lo svolgimento dell'istruzione.

2. Il collegio istruttorio viene costituito presso il tribunale indicato nel comma 1 in relazione a ciascun procedimento che concerne i soggetti di cui all'articolo 96 della Costituzione. Esso si compone di tre membri sorteggiati tra tutti i giudici addetti alle sezioni penali dello stesso tribunale con almeno otto anni di esercizio delle funzioni ed è presieduto dal più anziano nel ruolo. Al requisito di anzianità si può derogare nei tribunali presso i quali non sia in servizio il numero necessario di magistrati addetti alle sezioni penali con oltre otto anni di esercizio delle funzioni.

3. Il collegio deve concludere l'istruttoria in un tempo non superiore agli otto mesi.

4. Si applicano le disposizioni vigenti dell'ordinamento processuale penale.

Art. 8.

1. L'esecuzione dei provvedimenti adottati dal collegio istruttorio, aventi ad oggetto l'arresto o la limitazione della libertà personale dell'inquisito nonché perquisizioni personali o domiciliari a carico del medesimo, deve essere autorizzata dalla Camera alla quale l'inquisito appartiene, se si tratta di parlamentare, o dal Senato della Repubblica se l'inquisito non è parlamentare.

2. Le Camere, nel caso previsto dal comma 1, sono convocate di diritto e deliberano, su relazione delle rispettive Giunte, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Art. 9.

1. Al termine delle indagini di cui all'articolo 7 il collegio istruttorio, sentito il pubblico ministero, qualora ritenga di dover concludere per il proscioglimento, adotta il relativo provvedimento. Qualora ritenga di dover concludere diversamente nel merito, invia gli atti alla Giunta di cui all'articolo 5.

2. La Giunta dà immediata notizia della trasmissione degli atti all'inquisito che può prenderne visione e presentare una memoria nel termine di venti giorni dall'avviso.

3. Decorso tale termine la Giunta trasmette, entro e non oltre trenta giorni, una relazione all'Assemblea recante motivate conclusioni. La Giunta si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti sul punto se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente.

4. In ogni caso l'Assemblea della Camera competente è convocata di diritto entro sessanta giorni per deliberare se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente.

5. Qualora tale deliberazione non sia stata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera rimette gli atti al collegio istruttorio perchè adotti i provvedimenti di competenza.

Art. 10.

1. La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente quando trasmette gli atti ai sensi del comma 5 dell'articolo 9.

Art. 11.

1. Il giudizio spetta in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante il sorteggio di due magistrati fra tutti i giudici addetti alle sezioni penali del predetto tribunale in possesso del requisito di, almeno otto anni di esercizio delle funzioni, ed il sorteggio del presidente fra i presidenti delle sezioni penali, quando nel tribunale vi sia più di una sezione penale. Al requisito di anzianità si può derogare nei tribunali presso i quali non sia in servizio il numero necessario di magistrati addetti alle sezioni penali con oltre otto anni di esercizio delle funzioni.

2. Non possono partecipare al collegio previsto dal comma 1 coloro che abbiano fatto parte del collegio istruttorio di cui all'articolo 7.

Art. 12.

1. Le sentenze emesse in primo grado sono appellabili innanzi alla corte di appello competente per territorio ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio di due giudici fra tutti i consiglieri addetti alle sezioni penali della corte, e del presidente fra i presidenti delle sezioni penali, quando nella corte operino più sezioni penali.

Art. 13.

1. Le sentenze emesse in secondo grado sono impugnabili per motivi di legittimità davanti alla Corte di cassazione secondo le norme ordinarie.

2. La Corte di cassazione si pronuncia altresì in via definitiva sulle istanze di revisione.

Art. 14.

1. Nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

Art. 15.

1. Per i procedimenti pendenti davanti al Parlamento alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa assume le funzioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 5 e può negare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, l'autorizzazione allo svolgimento dell'istruzione con deliberazione motivata e con la maggioranza dei sette decimi dei suoi componenti quando riconosca manifestamente infondata la notizia del reato. In ogni altro caso trasmet-

te gli atti al collegio istruttorio di cui all'articolo 7.

Art. 16.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.